



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA

PROVINCIA DI LIVORNO

N° 75/2017

AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO

Vista la domanda presentata il **01/03/2017** prot. n. **2741** dal Sig. **LANDI Marco** nato a **Portoferraio** il **15/03/1976** residente **Capoliveri, Loc. Badisugarello** Codice fiscale **LNDMRC76C15G912R** in qualità di **legale rappresentante** della **Soc. MACHI s.r.l.** titolare dell'esercizio di vicinato con sede in **Via Roma, 112**;

Visto il Regolamento Comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 27/03/2013;

Visto il Regolamento Comunale delle procedure di rilascio, rinnovo, e revoca degli atti di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 14/04/2016;

Vista la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. 31 del 16/03/2017 avente per oggetto "Richieste concessioni suolo pubblico ai sensi art. 4 comma 3 del vigente regolamento. Espressione di parere";

SI CONCEDE

l'occupazione di mq. **2,45** (ml **0,70** x **3,50**) di suolo pubblico posto in **Marina di Campo, Via Roma** per la durata di **286** giorni a decorrere dal **21/03/2017** al **31/12/2017** - Categoria **prima** per la seguente destinazione: **manichini ed espositori merce.**

Alle seguenti condizioni:

- Il Comune non si assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio della occupazione.
- Il Comune si riserva in qualsiasi momento, per ragioni di pubblica utilità o di morosità, di revocare la presente concessione senza che il concessionario possa vantare alcun diritto di natura patrimoniale o risarcimento danni.
- Il concessionario è obbligato:
 - a non alterare la struttura del suolo impegnandosi, alla scadenza della concessione, al ripristino dello status quo;
 - a rispettare tutte le norme in materia di polizia, vigilanza e sicurezza pubblica, rispondendo di eventuali danni arrecati a persone e/o cose.
- gli spazi ed aree pubbliche in concessione potranno essere delimitate soltanto da elementi trasparenti o da fioriere. Quest'ultime potranno avere altezza massima di mt.1,10 complessivamente;
- qualsiasi elemento di informazione, arredo e delimitazione, oltre che avere un aspetto decoroso, dovrà essere posizionato all'interno dell'area o spazio concesso;
- il concessionario è tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi;
- è posto a carico del concessionario la gestione ed il mantenimento, inclusa la pulizia, dello spazio preso in concessione.

Il presente atto viene rilasciato dietro pagamento della tassa occupazione suolo pubblico e del deposito cauzionale previsti nel regolamento vigente.

Sede, 21/03/2017



Il Responsabile dell'Area Finanziaria e Tributaria
(Dr. Stefano SERVIDEI)